

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni 1**
- Regolamento (CEE) n. 403/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 404/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 405/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 406/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 407/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 408/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2253/80, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola 17**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 409/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione 18**

(segue)

*Regolamento (CEE) n. 410/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la data limite delle operazioni di distillazione dei vini	19
Regolamento (CEE) n. 411/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3383/80 relativo alla messa in vendita per l'esportazione verso la Polonia dei semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese	20
Regolamento (CEE) n. 412/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro	21
Regolamento (CEE) n. 413/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 414/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	26
Regolamento (CEE) n. 415/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso	28
Regolamento (CEE) n. 416/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	29
Regolamento (CEE) n. 417/81 della Commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

81/36/CEE :

*Direttiva del Consiglio, del 9 febbraio 1981, recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli	33
--	-----------

Commissione

81/37/CEE :

*Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli del tipo fuori strada originari del Giappone e dell'URSS	35
--	-----------

81/38/CEE :

*Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, originarie dell'India	37
--	-----------

81/39/CEE :

*Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi, tessuti ed a maglia, originari dell'India	39
--	-----------

81/40/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India 41**

81/41/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i calzolcini, shorts e pantaloni, originari di Hong Kong 43**

81/42/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi di animazione per i giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), originari della Corea del Sud e del Giappone 45**

81/43/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia, o tessute, originarie dell'India 47**

81/44/CEE :

- Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1981, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 397/81 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1981

che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione, volta all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 ⁽³⁾,

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, conviene fissare le tabelle degli stipendi risultanti dall'articolo 1 di detto regolamento nonché gli altri elementi indicati nella proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1980:

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 360	226 766	238 172	249 578	260 984	272 390		
A 2	191 189	202 072	212 955	223 838	234 721	245 604		
A 3/LA 3	158 446	167 967	177 488	187 009	196 530	206 051	215 572	225 093
A 4/LA 4	133 214	140 645	148 076	155 507	162 938	170 369	177 800	185 231
A 5/LA 5	109 970	116 440	122 910	129 380	135 850	142 320	148 790	155 260
A 6/LA 6	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
A 7/LA 7	81 985	86 032	90 079	94 126	98 173	102 220		
A 8/LA 8	72 587	75 484						
B 1	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
B 2	82 522	86 358	90 194	94 030	97 866	101 702	105 538	109 374
B 3	69 317	72 510	75 703	78 896	82 089	85 282	88 475	91 668
B 4	60 037	62 806	65 575	68 344	71 113	73 882	76 651	79 420
B 5	53 736	55 976	58 216	60 456				
C 1	61 223	63 668	66 113	68 558	71 003	73 448	75 893	78 338
C 2	53 336	55 576	57 816	60 056	62 296	64 536	66 776	69 016
C 3	49 800	51 717	53 634	55 551	57 468	59 385	61 302	63 219
C 4	45 043	46 845	48 647	50 449	52 251	54 053	55 855	57 657
C 5	41 594	43 270	44 946	46 622				
D 1	46 914	48 940	50 966	52 992	55 018	57 044	59 070	61 096
D 2	42 834	44 632	46 430	48 228	50 026	51 824	53 622	55 420
D 3	39 891	41 578	43 265	44 952	46 639	48 326	50 013	51 700
D 4	37 764	39 251	40 738	42 225				

- b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 119 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 335 franchi belgi;
- all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 018 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 296 franchi belgi;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 7 177 franchi belgi è sostituito dall'importo di 7 674 franchi belgi;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 589 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 837 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1980:

- a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 360	226 766	238 172	249 578	260 984	272 390		
A 2	191 189	202 072	212 955	223 838	234 721	245 604		
A 3/LA 3	158 446	167 967	177 488	187 009	196 530	206 051	215 572	225 093
A 4/LA 4	133 214	140 645	148 076	155 507	162 938	170 369	177 800	185 231
A 5/LA 5	109 970	116 440	122 910	129 380	135 850	142 320	148 790	155 260
A 6/LA 6	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
A 7/LA 7	81 985	86 032	90 079	94 126	98 173	102 220		
A 8/LA 8	72 587	75 484						
B 1	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
B 2	82 522	86 358	90 194	94 030	97 866	101 702	105 538	109 374
B 3	69 317	72 510	75 703	78 896	82 089	85 282	88 475	91 668
B 4	60 037	62 806	65 575	68 344	71 113	73 882	76 651	79 420
B 5	53 736	55 976	58 216	60 456				
C 1	58 478	60 806	63 134	65 462	67 790	70 118	72 446	74 774
C 2	50 975	53 107	55 239	57 371	59 503	61 635	63 767	65 899
C 3	47 644	49 467	51 290	53 113	54 936	56 759	58 582	60 405
C 4	43 152	44 861	46 570	48 279	49 988	51 697	53 406	55 115
C 5	39 870	41 472	43 074	44 676				
D 1	44 943	46 859	48 775	50 691	52 607	54 523	56 439	58 355
D 2	41 059	42 764	44 469	46 174	47 879	49 584	51 289	52 994
D 3	38 261	39 862	41 463	43 064	44 665	46 266	47 867	49 468
D 4	36 225	37 635	39 045	40 455				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	103 170	115 749	128 328	140 907
	II	75 114	82 376	89 638	96 900
	III	63 201	66 006	68 811	71 616
B	IV	60 742	66 633	72 524	78 415
	V	47 860	51 011	54 162	57 313
C	VI	45 571	48 221	50 871	53 521
	VII	40 900	42 262	43 624	44 986
D	VIII	36 946	39 117	41 288	43 459
	IX	35 633	36 137	36 641	37 145

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1980, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 002 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 3 069 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale risulta modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, quale risulta modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1980, la data del 1° luglio 1979 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data del 1° luglio 1980.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0
Svizzera	113,9
Nuova York	108,8
Washington	100,7
Canada	87,7
Giappone	134,2
Grecia	81,2

Turchia	67,2
Spagna	93,9
Portogallo	68,9
Venezuela	123,0
Austria	103,9
Tailandia	120,8
Cile	123,6
Australia	105,9
Iugoslavia	87,2
Algeria	125,0
Marocco	114,9
Tunisia	103,6
Egitto	123,5
Siria	125,4
Giordania	137,9
Libano	131,0
Israele	102,7

2. Con effetto al 1° luglio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽¹⁾ sono fissati come segue :

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0
Svizzera	123,4
Giappone	175,0

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

2. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue:

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0

Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 301	612	894	513
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 262	572	855	447
Altri gradi	1 145	535	737	369

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1980, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 12 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 161/80, pari a 5 426, 8 954 e 12 210 franchi belgi, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 5 802, 9 574 e 13 055 franchi belgi.

Articolo 10

I regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80, (CEE, Euratom, CECA) n. 1524/80⁽¹⁾ e (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80⁽²⁾ sono abrogati con effetto al 1° luglio 1980, ad eccezione dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽³⁾ viene applicato un coefficiente di 2,038061.

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 viene applicato un coefficiente di 1,132395, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 403/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 febbraio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	48,93
10.01 B	Frumento duro	59,36 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	14,85 ⁽³⁾
10.03	Orzo	22,39
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	56,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	42,28 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	82,68
11.01 B	Farine di segala	35,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	105,36
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	87,97

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 404/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 febbraio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	12,39
10.02	Segala	0	11,42	11,42	11,42
10.03	Orzo	0	0	0	6,40
10.04	Avena	0	0	0	9,18
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	11,39	11,39
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	8,51	8,51
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	9,92	9,92

REGOLAMENTO (CEE) N. 405/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 352/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2269/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 406/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2270/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 353/81 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 407/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero non denaturato ed esportato allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che lo zucchero candito è stato definito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁶⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione per lo zucchero candito deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione dello zucchero candito, come tale e non denaturato, è fissata come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : ex A. Zuccheri bianchi : — Zuccheri canditi B. Zuccheri greggi : ex II. altri zuccheri greggi : — Zuccheri canditi	0 0 ⁽¹⁾

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 408/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2253/80, recante modalità d'applicazione, per la campagna vitivicola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/80 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 29/81⁽⁴⁾, dispone che le domande per l'approvazione dei contratti per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola devono essere inoltrate prima del 15 gennaio 1981 e, per la Grecia, prima del 15 marzo 1981; che le consegne di tali vini negli Stati membri della Comunità a nove sono state effettuate con un ritmo più lento del previsto; che, per garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo di tale misura di distillazione, è necessario prevedere, per l'insieme degli Stati membri, una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna dei vini alla distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2253/80, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di autorizzazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere inoltrate non oltre il 31 maggio 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 3. 12. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 409/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3347/80⁽⁴⁾, ha previsto, per i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1979/1980, la possibilità di concludere contratti di consegna a una distilleria e di presentare, non oltre il 15 gennaio 1981, le domande di autorizzazione dei suddetti contratti; che una parte dei produttori che possono beneficiare della misura non lo ha fatto in tempo utile, in quanto aveva previsto un miglioramento dei corsi sul mercato; che tale miglioramento non si è verificato e che, al fine di diminuire la pressione dell'offerta sul mercato, è opportuno autorizzare i suddetti produttori a consegnare i loro vini alla distillazione, anche se hanno concluso contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi, prorogando la data per la presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna alla distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2325/80 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

1. La data del « 15 gennaio 1981 », che figura nell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 28 febbraio 1981 ».

2. La data del « 15 febbraio 1981 », che figura nell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 31 marzo 1981 ».

3. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3, i produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono concludere un contratto di consegna alla distillazione per lo stesso vino, entro i limiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2391/80.

In questo caso:

- i contratti di magazzinaggio non ancora scaduti sono risolti per il quantitativo di vino che può formare oggetto di un contratto di consegna alla distillazione; l'aiuto al magazzinaggio è dovuto soltanto per il quantitativo di vino che non è oggetto di un contratto di consegna alla distillazione;
- i contratti di magazzinaggio scaduti si considerano come concernenti unicamente il quantitativo di vino che non è oggetto di un contratto di consegna alla distillazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 410/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto concerne la data limite delle operazioni di distillazione dei vini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/80⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/81⁽⁶⁾, stabilisce la data limite per effettuare talune operazioni di distillazione;

considerando che i sinistri che hanno colpito talune regioni meridionali francesi hanno ritardato la consegna dei vini alle distillerie o la distillazione stessa; che è pertanto necessario, per consentire ai produttori e ai distillatori di ottemperare ai loro obblighi, prorogare, per le distillazioni da effettuare nelle regioni in questione, la data limite della consegna dei vini e delle operazioni di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2872/79 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente testo:

« 2 bis. La consegna dei vini oggetto del contratto deve essere effettuata al più tardi il 15 gennaio 1981.

Tuttavia, le consegne alle distillerie situate nei dipartimenti dell'Aude e dei Pirenei Orientali possono essere effettuate sino al 16 febbraio 1981.

Il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale dei prezzi e degli importi di cui al presente regolamento è quello applicabile il 16 dicembre 1979 ».

2. Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, le operazioni di distillazione nei dipartimenti dell'Aude e dei Pirenei Orientali possono essere effettuate sino al 16 febbraio 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 3383/80 relativo alla messa in vendita per l'esportazione verso la Polonia dei semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3383/80 della Commissione⁽³⁾ prevede la vendita per l'esportazione verso la Polonia di 40 000 tonnellate circa di semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese; che questo stesso regolamento stabilisce che i semi di colza venduti devono essere ritirati dalle scorte d'intervento al più tardi il 28 febbraio 1981 e che l'esportazione deve essere effettuata anteriormente al 31 marzo 1981;

considerando che al momento della vendita dei semi un esame delle condizioni di vendita lascia apparire la necessità di modificare il prezzo di vendita dei semi di colza per i quantitativi messi in vendita in Francia; che occorre ugualmente prorogare anche il termine per il ritiro nonché il termine per l'esportazione dei semi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3383/80 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1 la data del « 31 marzo 1981 » è sostituita con la data del « 30 aprile 1981 ».
2. Nell'articolo 4, paragrafo 1, l'importo di « 19,81 ECU » è sostituito dall'importo di « 18,81 ECU ».
3. Nell'articolo 7, paragrafo 1, la data del « 28 febbraio 1981 » è sostituita con la data del « 31 marzo 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 412/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3446/80⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'arti-

colo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 16.

(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito
per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	70,930 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 26 gennaio 1981

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU/100 kg Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	— Peso vivo —
		33,337
		— Peso netto —
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	70,930
	2. Busto o mezzo busto	49,651
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	78,023
	4. Coscia intera o mezza coscia	92,209
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	92,209 129,093
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	53,198
	2. Busto o mezzo busto	37,239
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	58,518
	4. Coscia intera o mezza coscia	69,157
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	69,157 96,820
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	92,209
	2. disossate	129,093

REGOLAMENTO (CEE) N. 413/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/81⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1981, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	ex A. Zuccheri bianchi, esclusi gli zuccheri canditi ; zuccheri aromatizzati o colorati	3,70
	ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	7,76 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 414/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1418/76 possono essere adottate misure quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari; che tale situazione può persistere e aggravarsi e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1432/76 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata; che il persistere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per alcune categorie di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1980/1981 dal regolamento (CEE) n. 2121/80⁽⁴⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/76 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la

situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/76;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1432/76 è fissato nell'allegato per il prodotto in esso indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.

(4) GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 415/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1418/76 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione monetaria esistente nel mercato mondiale del riso, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per i prodotti di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa fino al 24 febbraio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 416/81 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1981****che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il riso e le rotture di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 172/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 172/81 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione,

attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 172/81 modificato, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 23. 1. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 417/81 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 1981
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 230/81⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 230/81, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1981, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		2	3	4	5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato							
	Per esportazioni verso :							
	— l'URSS	—	—	—	—	—	—	—
	— la Cina	0	+ 5,00	+ 5,00	+ 5,00	+ 7,00	+ 5,00	+ 5,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	+ 2,00	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	+ 3,00	+ 5,00	+ 5,00	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1981

recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(81/36/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/428/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 della direttiva 76/895/CEE prevede che, qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi nocivi, esso può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha invocato le disposizioni di detto articolo per quanto riguarda la quantità massima fissata per il dimetoato, l'ometoato e il fenclorphos;

considerando che il fenclorphos ha formato oggetto delle modifiche previste dalla direttiva 80/428/CEE;

che la Commissione ha attualmente completato gli studi complementari sugli altri due antiparassitari;

considerando che, sulla base dei nuovi dati scientifici, la quantità massima stabilita nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE per l'ometoato deve essere modificata;

considerando che è altresì opportuno separare completamente le quantità massime fissate per il dimetoato e l'ometoato e correggere corrispondentemente la quantità massima stabilita per il dimetoato;

considerando che, in assenza di un parere favorevole del comitato permanente fitosanitario, la Commissione non è stata in grado di adottare, in conformità della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 76/895/CEE, le misure da essa previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 26.

1. Le disposizioni relative al dimetoato ed all'ometoato sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

N. CEE	Residui di antiparassitari		Quantità massima [in mg/kg (ppm)]
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
15/55	dimetoato	0,0-dimetil-S-(N-metil-carbamoil-metil)-ditiolfosfato	1
—	ometoato	tiofosfato di 0,0-dimetile e S-(N-metil-carbamoilmetile)	0,4 : ciliegie, cicoria-witloof, carciofi, spinaci 0,1 : bacche, cipolle, porri, ortaggi-radici 0,2 : altri prodotti

2. La nota ⁽³⁾ è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1981

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli del tipo fuori strada originari del Giappone e dell'URSS

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 8 gennaio 1981, il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli del tipo fuori strada della sottovoce ex 87.02 A della tariffa doganale comune, originari del Giappone e dell'URSS, e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, dal 30 settembre 1980, l'Italia non apre alcuna possibilità di importazione nei confronti di tutti i prodotti della sottovoce ex 87.02 A della tariffa doganale comune originari del Giappone, mentre l'importazione di questi stessi prodotti originari dell'URSS è, in conformità con la decisione 80/1278/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1980⁽²⁾, soggetta a un contingente annuale di 2 650 unità;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione, risulta che il settore in questione è oggetto dal 1979 di uno sforzo sia sul piano della produttività che del miglioramento del prodotto e che la produzione italiana è aumentata da 1 082 veicoli nel 1979 a 2 650 veicoli nel 1980;

considerando che l'importazione totale dei prodotti in causa originari di tutti i paesi terzi è aumentata da 2 100 veicoli nel 1979 a 4 140 veicoli nel 1980; che l'importazione d'origine comunitaria è aumentata da 1 150 veicoli nel 1979 a 2 250 veicoli nel 1980;

considerando che in Italia il consumo dei prodotti in questione è aumentato da 4 000 veicoli nel 1979 a 9 040 nel 1980;

considerando che i prezzi dei prodotti in causa originari del Giappone (che sono invariati dal 1979) e dell'URSS sono approssimativamente inferiori del 15% e del 45% rispettivamente ai prezzi dei prodotti analoghi fabbricati in Italia;

considerando che domande di titolo d'importazione per un ammontare globale di 2 247 veicoli, di cui 1 107 originari del Giappone e 1 140 originari dell'URSS, si trovano regolarmente all'esame dell'autorità dello Stato membro che ha introdotto la domanda;

considerando che, attualmente, la realizzazione della totalità di tali domande, tenuto conto dell'entità della produzione nazionale e dell'ampiezza relativamente limitata del consumo italiano, rischia di provocare delle difficoltà economiche nel settore interessato;

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1980, pag. 1.

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una tale autorizzazione deve essere limitata ad un periodo determinato per permettere un eventuale riesame della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari del Giappone e dell'URSS, e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 1° gennaio 1981.

Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 500 veicoli originari del Giappone e 500 veicoli originari dell'URSS.

Questa quantità è ripartita proporzionalmente tra i richiedenti dei titoli d'importazione, le cui domande sono regolarmente all'esame alla data della presente decisione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 87.02 A (codici Nimexe : 87.02-21, 23, 25, 27, 40)	Autoveicoli del tipo fuori strada

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, originarie dell'India

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri,⁽¹⁾ in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 gennaio 1981, il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, delle sottovoci 60.05 A II e 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 7, originarie dell'India e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell'India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che, nel quadro di detto accordo, l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono di 501 000 pezzi nel 1979 e di 324 000 pezzi nel corso dei primi dieci mesi del 1980;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari dell'India sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda;

considerando che una domanda di titolo di importazione per 110 000 pezzi si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda;

considerando che attualmente le totalità di tali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 4 gennaio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

Questa autorizzazione non comprende tuttavia un importo che rappresenti il 20 % dell'aliquota nei confronti dell'India. Questo importo è ripartito tra i richiedenti dei titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione, regolarmente all'esame.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05 A II 61.02 B II (codici Nimex: 60.05-22, 23, 24, 25 — 61.02-78, 82, 84) categoria 7	Camicie, camicette e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi, tessuti ed a maglia, originari dell'India

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 gennaio 1981, il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi, tessuti ed a maglia, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell'India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che, nel quadro di detto accordo, l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni

d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono state di 180 000 pezzi nel 1979 e di 123 000 pezzi nel corso dei primi dieci mesi del 1980;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari dell'India sono notevolmente al di sotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è aumentata da 1 824 000 pezzi nel 1978 a 1 897 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 30 % nel 1978 al 28 % nel 1979;

considerando che una domanda di titolo di importazione per una quantità pari a circa 176 % dell'aliquota diretta si trovano regolarmente all'esame delle autorità della Stato membro che ha presentato la domanda;

considerando che, attualmente, la realizzazione delle totalità di tali importazioni indirette rischia di aggravare dette difficoltà del settore interessato e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 4 gennaio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 5 000 pezzi. Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione regolarmente all'esame.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimexe : 60.05-41, 42, 43, 44 — 61.02-48, 52, 53, 54) categoria 26	Abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 gennaio 1981, il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, della sottovoce ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell'India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che nel quadro di detto accordo l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni

d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 60 000 pezzi nel 1979 a 72 000 pezzi nel corso dei primi dieci mesi del 1980;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari dell'India sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è aumentata da 1 481 000 pezzi nel 1978 a 1 566 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 39 % nel 1978 al 32 % nel 1979;

considerando che una domanda di titolo di importazione per 30 000 pezzi si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate dopo il 1° gennaio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 5 000 pezzi. Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione, regolarmente all'esame.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02 B II (codici Nimexe : 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40) categoria 15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i calzoncini, shorts e pantaloni, originari di Hong Kong

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/41/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 8 gennaio 1981, il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i calzoncini, shorts e pantaloni, delle sottovoci ex 61.01 BV e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 6, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Hong Kong ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che, nel quadro di detto accordo, Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione, le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 438 000 pezzi nel 1978 a 945 000 pezzi nel 1979;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari di Hong Kong sono di circa 50 % al di sotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è stata di 3 287 000 pezzi nel 1978 e di 3 323 000 pezzi del 1979;

considerando che domande di titolo di importazione per una quantità pari a circa 50 % dell'aliquota diretta si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda;

considerando che attualmente la realizzazione della totalità di tali importazioni indirette rischia di aggravare le difficoltà del settore interessato e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 1° gennaio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 25 % dell'aliquota nei confronti di Hong Kong. Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione, regolarmente all'esame.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 B V ex 61.02 B II (codici Nimex: 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 — 61-02-66, 68, 72 categoria 6	Calzoncini, shorts e pantaloni, per uomo e per ragazzo, tessuti; pantaloni tessuti per donna, per ragazzo e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche ed artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 maggio 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi di animazione per i giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), originari della Corea del Sud e del Giappone

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/42/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 gennaio 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud e del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud e del Giappone è soggetta ad un contingente annuale;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni fornite alla Commissione, le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 161 milioni di FF nel 1978 a 237 milioni di FF nel 1979; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 10 % nel 1978 al 13 % nel 1979;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari dei paesi terzi, sono circa del 45-50 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia;

considerando che in Francia il consumo dei prodotti in causa è aumentato da 1 572 milioni di FF nel 1978 a 1 888 milioni di FF nel 1979;

considerando che la produzione dei prodotti simili in Francia è aumentata da 1 200 milioni di FF nel 1978 a 1 350 milioni di FF nel 1979 ma che la sua parte di mercato è diminuita dal 58 % nel 1978 al 53 % nel 1979;

considerando che l'industria in causa, per far fronte alla concorrenza dei paesi terzi, è oggetto di una ristrutturazione che tuttavia non ha ancora dato risultati soddisfacenti;

considerando che delle domande di titoli d'importazione per un ammontare globale di 7 525 812 FF si trovano regolarmente all'esame delle autorità francesi;

considerando che la realizzazione della totalità di tali importazioni indirette rischia di aggravare dette difficoltà dell'industria francese interessata;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Corea del Sud e del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 1° gennaio 1981. Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti il 50 % del contingente nei confronti dei paesi summenzionati. Questa quantità è ripartita tra i

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

richiedenti i titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione, regolarmente all'esame.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.03 A e ex B	Giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori ed i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati)

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia, o tessute, originarie dell'India

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 gennaio 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario camicie, camicette e bluse, a maglia, o tessute, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 7, originarie dell'India e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell'India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che, nel quadro di detto accordo, l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando, che per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette

le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le aliquote attribuite alla Francia nel 1979 e nel 1980 sono state completamente utilizzate;

considerando che le importazioni in libera pratica originarie dell'India sono aumentate da 595 125 pezzi nel 1979 a 944 000 pezzi nel 1980;

considerando che le importazioni totali di detto prodotti originarie dei paesi terzi sono aumentate da 11 230 000 pezzi nel 1978 a 12 508 000 pezzi nel 1979; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 36 % nel 1978 al 39 % nel 1979;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari dell'India, sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è diminuita da 22 035 000 pezzi nel 1978 a 21 687 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 56 % nel 1978 al 53 % nel 1979;

considerando che la realizzazione di altre importazioni indirette rischia di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3;

considerando che domande di titolo di importazione per 384 132 pezzi si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda;

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 2 gennaio 1981.

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimex : 60.05-22, 23, 24, 25 — 61.02-78, 82, 84) categoria 7	Camicie, camicette e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1981

che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80

(81/44/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/80⁽⁵⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80 un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80, l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 3,010 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 13.

